

Comunicato n. 15 - 2022

Roma, 5 aprile 2022

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SIN.PRE.F.

Ai delegati dell'Assemblea nazionale del SIN.PRE.F.

Ai colleghi della carriera prefettizia

REPERIBILITÀ, FINALMENTE

Il rinnovato istituto nell'ambito del nuovo accordo di categoria

Cari colleghi,

come preannunciato nel comunicato n. 7 del 16 marzo scorso, proseguiamo nella descrizione dei più rilevanti profili dell'accordo di categoria relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto lo scorso 28 febbraio.

Uno degli aspetti di maggiore interesse riguarda senza dubbio la **reperibilità**, in quanto è stata *finalmente* colta l'occasione per dettare una **regolamentazione più compiuta**.

L'istituto infatti è stato caratterizzato, finora, da una disciplina largamente insufficiente, soprattutto per la diffusa mancanza di accordi decentrati che risultano definiti – come una rilevazione del Sinpref dello scorso anno ha riscontrato - soltanto nel dieci per cento degli uffici.

Una situazione che riverbera effetti molto negativi sui componenti della carriera, che si trovano spesso a dover svolgere turni di reperibilità, con i gravosi profili di responsabilità connessi, senza la formalizzazione oraria dei turni, privi di direttive su come eventualmente attivare la catena di comando, quasi sempre sprovvisti di una specifica formazione sul punto, che dovrebbe essere curata sia in termini generali sia relativamente al contesto operativo, la cui conoscenza è spesso decisiva per una efficace gestione dell'*emergenza*.

Il nuovo accordo detta ora una *disciplina base*, destinata a sopperire alla mancanza di un accordo decentrato, che rimane tuttavia la *sede naturale* di regolamentazione della materia. Proprio per questo, il Sinpref ha definito un **modello di accordo decentrato**, che può costituire un utile piattaforma sulla quale innestare le specificità di sede. Il documento sarà messo a disposizione dei referenti provinciali della nostra organizzazione e degli altri colleghi interessati.

È opportuno richiamare, inoltre, la disposizione dell'accordo che prevede che "Con accordi decentrati a livello centrale si procede [...] alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato". Un principio che finora è rimasto inattuato, e che invece riteniamo di dover valorizzare per sostenere che la definizione del risultato debba avvenire anche in ragione della **partecipazione alla reperibilità**, prendendo atto del diseguale numero di "turni" effettuati dai colleghi a seconda delle esigenze dell'ufficio in cui prestano servizio.

Anche per questo, la **contrattazione decentrata sulla reperibilità deve essere promossa**, soprattutto laddove non sia stata ancora adottata, per costituire in ogni ufficio un quadro disciplinare di riferimento di maggior tutela per i colleghi.



Il Sinpref, anche per tramite della *capillare rete di delegati di sede*, al Ministero e nelle Prefetture, potrà dare un significativo sostegno in tale direzione, così come non farà venire meno il *proprio deciso supporto* ad ogni collega che si trovasse nell'esigenza di dover affermare quanto sancito nel nuovo accordo di categoria, soprattutto nella delicata fase di attuazione dei nuovi profili introdotti.

Nell'approfondimento allegato, disponibile anche sul [sito del Sinpref](#), potete trovare compendiate le novità sulla reperibilità.

Un caro saluto,

Il Presidente
Antonio Giannelli

Accordo categoria prefettizia 2019-2021

Il rinnovato istituto della *Reperibilità*

Uno degli istituti maggiormente rinnovati, nell'accordo della carriera prefettizia relativo al triennio 2019-2021 è quello della Reperibilità.

L'aggiornamento ha precisato gli ambiti di applicabilità di un istituto finora caratterizzato da una disciplina incompleta. L'art. 12 del DPR 66/2018, sul quale si innesta la nuova disciplina, è stato infatti integrato e modificato sotto molteplici profili.

Al comma 1-bis è stabilito il principio in base al quale sono rimesse alla negoziazione decentrata la fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilità e l'individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura. La novità è rappresentata dal fatto che in mancanza dell'accordo decentrato, il turno di reperibilità "si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata".

La disposizione richiamata detta dunque una disciplina di base dell'istituto, destinata a trovare applicazione dove l'accordo decentrato non sia stato concluso. Una situazione questa piuttosto diffusa, come emerso da una rilevazione del Sinpref del 2020 che ha verificato che gli accordi sono presenti soltanto nel dieci per cento circa degli uffici, con evidenti ricadute negative per i rischi connessi alla definizione non formalizzata della delimitazione oraria del turno di reperibilità.

Ulteriore importante profilo è la definizione del "contenuto" della reperibilità, ad opera del primo comma dell'art. 12 come integrato dalla novella. La disposizione ora prevede che la reperibilità assicurata dal funzionario della carriera prefettizia durante le ore eccedenti le ore di servizio si ha nei casi in cui "sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate dallo (stesso) comma", connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti.

Emerge con evidenza, dalla terminologia utilizzata, il portato innovativo della disposizione: "intervento urgente", "necessità operative non preventivamente programmabili", "attivarsi prontamente..." ancorate alla salvaguardia delle esigenze di "ordine e sicurezza pubblica", "protezione civile e difesa civile" e "altri diritti costituzionalmente garantiti". Ne deriva una più precisa caratterizzazione della reperibilità quale presidio di gestione ed eventuale attivazione del sistema istituzionale di risposta, di ampiezza diversa a seconda dei casi, nei confronti di situazioni di emergenza nel caso in cui queste *si verifichino*. Caratteristiche che non consentono, ora che il dato normativo è inequivoco, applicazioni pratiche dell'istituto come se fosse un turno *straordinario* di servizio, per assicurare la presenza del "reperibile" nei giorni non lavorativi o festivi da destinare, in mancanza di "interventi urgenti", al disbrigo di operatività routinarie e ordinarie.

La disciplina ribadisce, al comma 3, che il servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso gli uffici indicati dal comma 2 – modificato con l'indicazione aggiornata delle articolazioni dipartimentali– specificando che deve essere garantita l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi e a quelli lavorativi, prefigurando dunque la necessità di una idonea calendarizzazione dei turni.

Al comma 3-bis è precisato cosa ci si debba "attendere" da chi è impegnato nella reperibilità: il funzionario della carriera prefettizia deve essere rintracciabile all'utenza telefonica

preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza; nei casi in cui l'attività non possa essere utilmente resa da remoto, egli assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante la reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.

In caso di effettiva presenza in servizio durante la reperibilità in un giorno non lavorativo, come nella disciplina previgente, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'interna giornata lavorativa. La novità, contenuta nella seconda parte dell'art. 4, è che "il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente al massimo entro i 15 giorni successivi". Da quanto prima considerato in ordine alla reperibilità quale intervento urgente, discende che il recupero compensativo può essere legittimamente fruito solo in presenza di un turno di servizio preordinato ad un intervento che abbia tali caratteristiche di urgenza.

La nuova disciplina contiene infine anche un diretto richiamo alle disposizioni in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il comma 6 bis prevede, in particolare, che alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l'esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.

Concludendo rapidamente sul tema, si può dire che la rinnovata disciplina della reperibilità di cui all'ipotesi di accordo della carriera prefettizia per il triennio 2019-2021 compie un deciso passo in avanti: è ora più compiuta, risolvendosi in una maggiore tutela per i funzionari prefettizi rispetto alla situazione precedente, nella quale i margini di incertezza disciplinare erano troppo ampi con i connessi significativi rischi circa i possibili profili di responsabilità per gli interessati.

Giuseppe Girolami